

OMISSIS

La corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata il 17-6-2016, ha revocato il fallimento della (OMISSIS) s.n.c. e quello in estensione degli allora soci illimitatamente responsabili (OMISSIS) e (OMISSIS), per violazione della L.Fall., articolo 15 dovuta al mancato rispetto della sequenza procedimentale prodromica alla convocazione della società in udienza prefallimentare.

Ha ritenuto che la notifica, iniziata regolarmente con invio all'indirizzo pec della società suddetta, aveva avuto esito negativo; che constatato tale esito il creditore istante avrebbe dovuto provvedere a eseguire la notifica senza soluzione di continuità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, articolo 107 presso la sede legale, eventualmente con successivo deposito dell'atto alla casa comunale; che mentre la notifica telematica era stata spiegata rispetto al ricorso prefallimentare e al primo decreto di fissazione di udienza, viceversa quella per l'udienza appositamente differita dopo la constatazione dell'esito negativo della notifica era stata eseguita solo in base al ricorso e al provvedimento reso a verbale, con omissione cioè del decreto di convocazione originario e senza nuovo tentativo di notifica telematica. La corte d'appello ha ritenuto che in base al dato normativo la sequenza notificatoria postulasse la permanenza e identità degli atti sulla cui base è fatta la richiesta di notifica, cosicché - ha concluso - "se interviene una variazione del ricorso o del decreto occorre ricominciare da capo l'iter".

Avverso la sentenza hanno proposto impugnazione sia la creditrice istante (OMISSIS), sia la curatela del fallimento, la prima con due motivi, la seconda con uno soltanto. Gli intimati non hanno svolto difese. La curatela ha depositato una memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La banca ricorrente deduce, col primo motivo, la violazione o falsa applicazione della L.Fall., articolo 15, comma 3, e, col secondo, la violazione o falsa applicazione dell'articolo 15, comma 5. Lamenta che la sentenza resa in sede di reclamo sia giunta all'erronea conclusione secondo cui, in ogni caso in cui si imponga una rinnovazione della notifica, alle parti resistenti, del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione, con conseguente differimento dell'udienza, si debba sempre ricominciare tutto l'iter notificatorio. In questo senso la sentenza avrebbe deciso in aperto contrasto con lo spirito della novella dettata dal Decreto Legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 21 del 2012. Sostiene inoltre che, anche a voler seguire l'assunto della corte territoriale, la sentenza sarebbe

viziata dall'omessa considerazione delle ragioni di urgenza, esposte già all'atto del deposito del ricorso per dichiarazione di fallimento.

La curatela del fallimento, questa volta in unico motivo, deduce la violazione e falsa applicazione della norma citata in quanto il ricorrente, ove la notificazione a mezzo pec non sia andata a buon fine, può sempre provvedere direttamente alla richiesta di notifica di persona, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, articolo 107 senza necessità del previo rinnovo del tentativo di notifica a mezzo pec da parte della cancelleria, e quindi senza che debba reiterarsi l'iter procedimentale già risultato infruttuoso.

I ricorsi pongono alla Corte la stessa questione, sicché possono essere esaminati unitariamente. Entrambi sono manifestamente fondati. IV. - Dalla sentenza risulta che la procedura era stata innestata da un ricorso per dichiarazione di fallimento della banca in data 16/11/2015. La norma applicabile era (ed è), dunque, quella dell'articolo 15 in versione successiva al Decreto Legge n. 179 del 2012, come convertito. Tale norma prevede, al comma 3, (i) che il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; (ii) che l'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente; (iii) che quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese, mentre (iv) quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Dopodiché il comma 5 della medesima disposizione consente a che i termini dilatori di cui al terzo e al comma 4 (relativi alla data dell'udienza in rapporto a quella di deposito del ricorso e della comunicazione o notificazione, nonché alla presentazione di memorie e documenti) possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza; in tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi. V. - Nella concreta fattispecie, per quel che dalla sentenza si evince, è accaduto che la creditrice istante, palesando l'urgenza in considerazione dell'avvenuta cessione delle quote di partecipazione dei due soci, aveva chiesto al g.d. di

anticipare l'udienza prefallimentare; il g.d. aveva provveduto in conformita' per l'udienza del 28-1-2016, dando termine per notifica fino giorno 18; la notifica, avvenuta regolarmente nei confronti dei soci, non era andata a buon fine quanto alla societa', alla quale pur era stata inoltrata telematicamente all'indirizzo pec risultante alla camera di commercio; dunque la creditrice aveva eseguito una nuova notificazione secondo le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, articolo 107 per la nuova udienza del 3-2-2018, ma "sulla base del ricorso e del provvedimento reso a verbale del 28-1-2016", senza unire il decreto di convocazione originario e senza tentare una nuova notifica telematica per la detta udienza. VI. - In simile condizione la corte d'appello di Venezia ha ritenuto non rispettato il disposto della L.Fall., articolo 15, poiche' a suo dire la norma imporrebbe "la permanenza ed identita' degli atti di cui viene richiesta la notifica" e di "ricominciare da capo l'iter" in tutti i casi in cui interviene "una variazione del ricorso o del decreto". VII. - L'assunto non e' sostenibile in quanto, in materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento ai sensi della L.Fall., articolo 15, una volta che la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione, che ricade definitivamente sul ricorrente, va assolto nello specifico modo previsto dalla legge quanto a lui. Cosicche', ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione, essa va effettuata a cura del ricorrente medesimo senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione (a cura della cancelleria o di altri) all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (v. utilmente Cass. n. 10511-20). E' in tal senso risolutivo che il Decreto Legge n. 179 del 2012, intervenendo sul citato articolo 15 mediante attenuazione del meccanismo che in precedenza faceva gravare sull'istante l'onere di instaurare il contraddittorio, abbia previsto la notifica a mezzo pec solo quale incumbente di cancelleria. Il relativo compito pero', come questa Corte ha gia' avuto modo di precisare, si esaurisce all'atto della sua notificazione, con conseguente concretizzarsi, dopo l'impossibilita' e anche il mero insuccesso di quella cosi' eseguita via pec, del distinto onere previsto ormai definitivamente a carico del creditore istante, il quale procede con la modalita' dettata dal riferimento all'articolo 107, comma 1, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari. Ecco perche', ove il giudice disponga la rinnovazione della notificazione, e' proprio il dato letterale (infondatamente richiamato dalla corte d'appello a sostegno della diversa tesi) che porta a escludere che il procedimento debba ricominciare daccapo regredendo alla fase e agli incumbenti in cui la notificazione si concretizza a mezzo dell'intervento della cancelleria. In questi termini va dunque fissato il principio che diritto che interessa ai fini specifici: ai sensi della L.Fall., articolo 15, se la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore

sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul solo ricorrente, e va assolto nello specifico modo previsto dalla legge; sicche' la rinnovazione della notificazione, che sia stata disposta dal giudice, deve essere effettuata a cura del ricorrente medesimo senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione (a cura della cancelleria o di altri) all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. VIII. - Altresi' errato e' l'assunto secondo cui la rinnovazione imporrebbe, a pena di nullita' della notificazione fatta dal creditore istante, di nuovamente allegare anche il decreto di fissazione dell'udienza originaria in aggiunta al verbale contenente l'ordine di rinnovazione e la data della nuova udienza. Niente autorizza una simile conclusione, volta che la stessa non e' ancorata ad alcuna disposizione di legge. Ne' essa non risponde a un interesse sostanziale di ordine difensivo. E' cioe' paventata come tesa ad affermare una nullita' dell'atto di ordine formale, vale a dire per semplice inosservanza di forme. Ma e' risolutivo osservare che la nullita' di un atto per inosservanza di forme puo' essere pronunciata solo nei casi specifici previsti per legge (articolo 156 c.p.c.), sicche' l'assunto della corte d'appello, che reputa esistente una simile nullita' nonostante manchi una previsione espressa in tal senso, si pone in contrasto col principio di tassativita' radicato dalla norma. IX. - Per le ragioni esposte l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello di Venezia, la quale, in diversa composizione, si uniformera' ai principi esposti e provvedera' a nuovo esame del reclamo. Essa provvedera' anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla corte d'appello di Venezia anche per le spese del giudizio di cassazione.